CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 29-septiesdecies t.u.a.

Autorizzazioni e registrazioni

Una volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo e' gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione, assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e' conforme alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3).. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le regioni definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa continuano a costituire titolo ad esercire, anche per nuove installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario, le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). Il rispetto di tale impegno costituisce una condizione autorizzativa ed e' conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione. Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis gli allevamenti intensivi di pollame e suini:

a) con piu' di 40 000 posti per il pollame;

b) con piu' di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg, o;

c) con piu' di 750 posti per le scrofe;

d) coinsediati e tecnicamente connessi con attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3) e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi l'attivita' istruttoria a carico dell'autorita' competente si limita alla sola verifica della conformita' dell'istanza ai requisiti vincolanti. Le istanze di registrazione o di

autorizzazione comprendono almeno una descrizione dei seguenti elementi:

a) l'installazione e le sue attivita', comprese le modalita' di stabulazione;

b) i tipi di animali;

c) il coefficiente di densita', in UBA per ettaro, calcolato conformemente all'allegato VIII-bis, alla parte seconda, se del caso;

d) la capacita' ricettiva dell'installazione;

e) le fonti di emissione dell'installazione;

f) il tipo e l'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle precedenti lettere. Il gestore comunica senza indugio, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'autorita' competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorita' competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni la necessita' di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione prima di esercire la modifica.

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 230

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Seconda — Procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc)
Titolo	III-ter — Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ambiente/art-29-septiesdecies-autorizzazioni-e-registrazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it